

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI GENNAIO ●●●

**15 DOMENICA**  
RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno pagato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, la 2<sup>a</sup> rata a saldo dell'Imu e/o della Tasi dovute per l'anno 2016;
- gli eredi delle persone decedute successivamente al 16-2-2016 per le quali non sono state versate entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, le imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2015 risultanti dal modello Unico 2016, fatta salva la facoltà di versare gli importi dovuti entro oggi con la maggiorazione del 0,4% ovvero a rate;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di novembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di novembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, l'acconto sull'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr).

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 15%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,2% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2016 e allo 0,1% per i restanti giorni che cadono nel 2017.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-12-2016) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ri-

## ATTENZIONE

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni a seguito dei provvedimenti di fine 2016. ●

tardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (Supplemento Ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

**20 VENERDÌ**  
INAIL

**Termine presentazione domanda aiuto per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro.** Le imprese agricole iscritte alla Camera di commercio possono accedere a finanziamenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori o macchine agricoli o forestali caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità.

## DALL'1-1-2017

**Interessi legali  
allo 0,1%**

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7-12-2016 (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14-12-2016) la misura annua del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile è stata ulteriormente abbassata allo 0,1% con decorrenza dall'1-1-2017; fino al 31-12-2016 il tasso legale era pari allo 0,2%.

Qualora si debbano effettuare dei pagamenti che comprendono interessi legali con computo a cavallo d'anno come, a esempio, nel caso di versamento tardivo di imposte con il ravvedimento operoso (vedi scadenza pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 47/2016 a pag. 67 e riportata aggiornata qui a fianco), bisogna quindi tenere conto della variazione intervenuta. ●

tà globali delle aziende agricole. Le imprese hanno a disposizione sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) una procedura informatica per l'inserimento della domanda, entro il termine massimo delle ore 18.00 di oggi, e per la verifica di tutto l'iter operativo. I finanziamenti saranno assegnati fino a esaurimento sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande.

## LATTE

**Registrazione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.** I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono entro oggi registrare nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) tutti i quantitativi acquistati direttamente dai produttori di latte nel mese precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa.

I dati inseriti possono essere rettificati entro il giorno 15 del mese successivo.

**25 MERCOLEDÌ**  
ENPAIA

**Denuncia e versamento contributi.**

I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it); si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

## IVA

**Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.**

Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre e/o al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2016. Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della UE), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via tele-

matica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

## 26 GIOVEDÌ

### IVA

**Tardivo versamento acconto per l'anno 2016.** Coloro che, pur essendovi tenuti, non hanno versato entro il 27-12-2016 l'acconto Iva per l'anno 2016 possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi l'imposta dovuta con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 15%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,2% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2016 e allo 0,1% per i restanti giorni che cadono nel 2017. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 10-1-2017) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Il versamento si effettua con il modello di pagamento unificato F24 online utiliz-

zando il codice 6013 (contribuenti mensili) ovvero il codice 6035 (contribuenti trimestrali); i contribuenti trimestrali non devono maggiorare l'acconto dell'1% a titolo di interessi.

Tra le diverse cause che determinano l'esonero dall'obbligo del versamento si segnalano le seguenti:

- cessazione dell'attività entro il 30-11-2016 (contribuenti mensili) o entro il 30-9-2016 (contribuenti trimestrali);
- inizio dell'attività nel corso del 2016;
- versamento dell'acconto inferiore a 103,29 euro;
- nell'ultimo periodo del 2016 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) risulta un credito Iva oppure un debito Iva che fa scaturire un acconto Iva inferiore al minimo dovuto (103,29 euro);
- previsione di chiudere l'ultimo periodo del 2016 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) con un credito Iva o con un debito Iva che dà un acconto inferiore a 103,29 euro;
- registrazione nell'anno 2016 soltanto di operazioni esenti o non imponibili;
- essere produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del dpr n. 633/72.

A cura di

**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.